

Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITÀ 1

Trasmessa per posta elettronica certificata

Alessandria, 2 novembre 2023

n.p.g. 53240

Spett. le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MITE@pec.mite.gov.it

OGGETTO: interpello sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale e nello specifico relativamente alla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i..

Dalla lettura delle numerose ad articolate modifiche normative intercorse in merito agli impianti inerenti l'impiego di energie rinnovabili sono sorti alcuni dubbi interpretativi per i quali si ritiene necessario un confronto con codesto Spett. Ministero al fine di evitare errori nell'applicazione delle norme stesse nello svolgimento dei procedimenti.

Nello specifico si fa riferimento all'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 8/11/2021, n. 199, lettera c quater) che qui si riporta:

*“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, **sono considerate idonee**, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:[...]*

*c quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter), **le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]**”*

Dalla lettura dell'articolo non risulta chiaro se:

1) **tutte le aree che** *“non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]* **siano da considerarsi aree idonee**, a prescindere dall'appartenenza a una delle casistiche menzionate nelle precedenti lettere a), b), c), c bis), e c ter)

oppure

2) le aree *“che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]* siano da considerarsi idonee **solamente nel caso in cui le stesse siano anche ricomprese** in una delle precedenti casistiche riportate alle lettere a), b), c), c bis), e c ter)

oppure ancora

3) le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) **siano comunque idonee** anche se *“ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”*

oppure, infine

4) se le aree ricadenti tra quelle individuate dalle lettere a), b), c), c bis), e c ter) **siano da considerarsi idonee a patto che** non siano *“ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22/1/2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo. [...]”*

Considerato che la quantificazione delle aree aventi tali caratteristiche sarebbe notevole, con passaggio delle competenze autorizzative con PAS ai Comuni secondo il combinato disposto dell’art. 6, comma 9bis del D.Lgs. 28/2011, si chiede conferma della corretta interpretazione del citato articolo.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Provincia di Alessandria

Dott. Enrico Bussalino

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio